



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

32[^] Seduta

Lunedì 23 ottobre 2023

Deliberazione n. 231 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i venti articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, dopo l'intervento per dichiarazione di voto del consigliere Mammoliti, che annuncia voto di astensione a nome del gruppo PD, pone in votazione la proposta di legge n. 236/12[^] nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 25, a favore 18, astenuti 7 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 231 del 23 ottobre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI NORMATIVI SULLE LEGGI REGIONALI N. 12/2023, N. 14/2023,
N. 25/2020, N. 28/2018, N. 22/2023, N. 22/2010, N. 5/2021, N. 8/2023,
N.19/2002, N. 45/2012, N. 25/2023, N. 36/2023, N. 37/2023, N. 39/2023,
N.19/2009, N. 42/2017 E DISPOSIZIONI NORMATIVE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2023.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le norme contenute negli articoli da 1 a 13 costituiscono adempimento degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica.

In particolare, si segnala che le modifiche contenute all'articolo 13, comma 1, lettera c), vengono inserite al fine di superare la criticità segnalata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 47818/2023 in merito alla copertura finanziaria della legge n. 39/2023, atteso che, anche alla luce del contenuto della relazione tecnico-finanziaria allegata alla medesima legge, si è trattato di un mero refuso.

Con la norma dell'articolo 14, in un contesto dei mercati finanziari estremamente difficoltoso, si intende abrogare l'articolo 31 della legge regionale n. 19/2009, in quanto inserisce un ulteriore elemento di complessità nell'affidamento del servizio di tesoreria.

La previsione di un'unica tesoreria regionale, invece di favorire (in termini di economie di scala) la Regione e tutti gli enti, aziende, agenzie regionali, comprese le aziende del servizio sanitario regionale, indicati nel comma 1 del suddetto articolo 31, li penalizza perché l'intero gruppo sconta l'insostenibilità delle ingenti immobilizzazioni finanziarie richieste all'affidatario.

La norma è, quindi, di complessa applicazione, in quanto impedendo la lottizzazione dell'appalto, rende inaccettabile, in termini gestori ed economici, lo svolgimento del servizio di tesoreria per l'intero perimetro soggettivo individuato anche da parte di ATI o grandi gruppi bancari.

Di fatto si configura una mancanza di appetibilità tale che solo nell'ultimo anno sono andate deserte due procedure per l'affidamento in parola, azzerando le possibilità degli enti di addivenire alla stipula dell'unico contratto. A ciò si aggiunge che è recentemente intervenuta una sentenza del TAR Calabria, che dispone per la Regione Calabria la fissazione del termine finale della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria attualmente in proroga, malgrado l'oggettiva impossibilità di addivenire all'affidamento del servizio, e che costituirà un precedente giurisprudenziale negativo anche per gli altri enti in regime di proroga contrattuale del servizio di tesoreria. Atteso che il servizio



Consiglio regionale della Calabria

di tesoreria costituisce un pubblico servizio essenziale, dal cui espletamento non si può prescindere e che deve necessariamente essere affidato agli operatori del mercato, si ritiene, pertanto, di abrogare la previsione in termini obbligatori dell'unico tesoriere regionale al fine di garantire, nell'interesse di tutti gli enti coinvolti, una maggiore aderenza ai principi generali del favor participationis e della tutela delle piccole e medie imprese nell'affidamento degli appalti pubblici sanciti dal Codice degli appalti. La norma, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rispetto all'articolo 15, si rileva che con la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è stata autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00.

A seguito di ciò, è stata avviata la procedura di selezione per "113 posti di categoria D per la Regione Calabria", con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 29 novembre 2022, ed è stata stipulata apposita convenzione con il Formez PA, sottoscritta in data 24 marzo 2023, per lo svolgimento della procedura predetta.

Considerato l'elevato numero dei partecipanti (pari esattamente a n. 10.381 candidature pervenute in relazione ai due profili professionali ricercati) e della consequenziale ammissione alle prove orali di un cospicuo numero di candidati, e tenuto conto che all'articolo 5, comma 4, del suddetto bando di concorso, è previsto che "La Commissione Ripam, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si riserva la nomina di sottocommissioni", si rende necessario, al fine di assicurare la celerità e speditezza del procedimento concorsuale, procedere alla nomina di una sottocommissione e al pagamento da parte di Formez delle competenze spettanti alla stessa, il cui ammontare è quantificato in euro 120.000,00.

L'articolo 16 dispone misure a sostegno delle attività di forestazione.

L'articolo 17 prevede il differimento del termine di liquidazione della fondazione in house Calabria Etica al 30 dicembre 2024.

L'articolo 18 reca alcune disposizioni in materia di trasporto aereo, al fine di favorire lo sviluppo economico-sociale e l'accessibilità del territorio regionale e per assicurare la continuità del servizio essenziale di interesse economico generale inerente al trasporto aereo e i servizi aeroportuali. Pertanto, la Regione promuove un intervento finanziario a favore della società, Sacal S.p.A.,



Consiglio regionale della Calabria

prevedendo al comma 1 dell'articolo 18 l'autorizzazione dei soci pubblici o a partecipazione pubblica a concedere contributi e sovvenzioni alla società SACAL S.p.A. per incentivare i vettori aerei a implementare nuove rotte o a consolidare quelle esistenti per il sostegno dei flussi turistici in arrivo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, e tutti gli adempimenti procedurali previsti al paragrafo 3.5 della "Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e delle compagnie aeree del 4 aprile 2004, n. 2014/C 99/03", nonché dalle linee guida del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 275 dell'11 agosto 2016.

Gli orientamenti della Commissione stabiliscono che quando un gestore aeroportuale dispone di risorse pubbliche, in linea di principio, si può escludere che si tratti di aiuto di Stato ad una compagnia aerea che utilizza l'aeroporto quando il rapporto tra il gestore dell'aeroporto e la suddetta compagnia è conforme al cosiddetto "MEO" o test dell'operatore in un'economia di mercato che si intende superato quando le condizioni economiche praticate ai servizi aeroportuali sono in linea con i prezzi di mercato, oppure quando tali condizioni sono in grado, nel medio periodo, di assicurare un margine di profitto incrementale.

L'articolo 19 reca la norma finanziaria.

L'articolo 20 fissa l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, atteso che la maggioranza delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e nel rispetto del principio di leale collaborazione necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono contenuti agli articoli 15, 16 e 18. Quelli relativi agli articoli 15 e 16 sono quantificati complessivamente in euro 11.820.000,00, ai quali si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 18, quantificati, per il periodo 2024-2026, nel limite massimo di euro 38.000.000,00, si provvede con



Consiglio regionale della Calabria

le risorse della Programmazione nazionale Poc 2014–2020, Azione 7.2.2, rese disponibili a seguito delle rimodulazioni del Programma di cui trattasi effettuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 542 del 6 ottobre 2023 e n. 549 del 13 ottobre 2023.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 12/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 14/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 25/2020 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
4	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 28/2018 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
5	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 22/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
6	Norma ordinamentale che apporta modifiche alle leggi regionali n.22/2010 e n. 5/2021 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 8/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
8	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 19/2002 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
9	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 45/2012 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
10	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 25/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
11	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 36/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
12	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 37/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
13	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 39/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
14	Norma ordinamentale che prevede l'abrogazione dell'articolo 31 della l.r. 19/2009.	//	//	0,00 €
15	Misure per accelerare le procedure di selezione del personale	C	A	120.000,00 € per il 2023
16	Misure a sostegno degli interventi in materia di forestazione	C	A	11.700.000,00 € per il 2023
17	Norma ordinamentale che prevede il differimento del termine di liquidazione della fondazione in house Calabria Etica	//	//	0,00 €
18	Norma che reca disposizioni per il sostegno dei collegamenti aerei, che genera un impatto finanziario quantificato nel limite massimo di 38	C	P	38.000.000,00 € per il periodo 2024- 2026



Consiglio regionale della Calabria

	milioni di euro nel periodo 2024-2026 si provvede con le risorse della Programmazione nazionale Poc 2014-2020, Azione 7.2.2, rese disponibili a seguito delle rimodulazioni del Programma di cui trattasi effettuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 542 del 6 ottobre 2023 e n. 549 del 13 ottobre 2023.			
19	Norma finanziaria	//	//	0,00 €
20	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Rispetto all'articolo 15, si rileva che con la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è stata autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00. A seguito di ciò, è stata avviata la procedura di selezione per "113 posti di categoria D per la Regione Calabria", con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 29 novembre 2022 ed è stata stipulata apposita convenzione con il Formez PA (sottoscritta in data 24 marzo 2023) per lo svolgimento della procedura predetta.

Considerato l'elevato numero dei partecipanti, pari esattamente a n. 10.381 candidature pervenute in relazione ai due profili professionali ricercati, e della consequenziale ammissione alle prove orali di un cospicuo numero di candidati e tenuto conto che all'articolo 5, comma 4, del suddetto bando di concorso, è previsto che "La Commissione Ripam, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si riserva la nomina di sottocommissioni", si rende necessario, al fine di assicurare la celerità e speditezza del procedimento concorsuale, procedere alla nomina di una sottocommissione e al pagamento da parte di Formez delle competenze spettanti alla stessa il cui ammontare è quantificato in euro 120.000,00, alla cui copertura si provvede riducendo il capitolo di spesa U8201041701 del predetto importo e incrementando la Missione 01, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025 per 120.000 euro per l'esercizio 2023.

In ordine all'articolo 16, la quantificazione degli oneri finanziari è effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario per assicurare la prosecuzione delle



Consiglio regionale della Calabria

attività di forestazione ex l.r.20/1992, prevedendo che lo stanziamento del capitolo U0223321101 allocato alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023, sia incrementato di euro 11.700.000,00, riducendo di pari importo il capitolo U8201041701 della Missione 20, Programma 03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

In ordine all'articolo 18, gli oneri finanziari sono quantificati, per il periodo 2024-2026, nel limite massimo di euro 38.000.000,00, a cui si provvede con le risorse della Programmazione nazionale Poc 2014-2020, Azione 7.2.2, rese disponibili a seguito delle rimodulazioni del Programma di cui trattasi effettuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 542 del 6 ottobre 2023 e n. 549 del 13 ottobre 2023.

Copertura finanziaria

RIEPILOGO ONERI FINANZIARI

Missione/Programma	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note
U.01.01	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Art. 15
U.09.05	11.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Art. 16
U.20.03 - capitolo U8201041701	-11.820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Copertura oneri articoli 15 e 16
TOTALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Per gli oneri finanziari di cui all'articolo 18, quantificati nel limite massimo di euro 38.000.000,00 per il periodo 2024-2026, si provvede con le risorse della Programmazione nazionale Poc 2014-2020, Azione 7.2.2, rese disponibili a seguito delle rimodulazioni del Programma di cui trattasi effettuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 542 del 6 ottobre 2023 e n. 549 del 13 ottobre 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica della l.r. n. 12/2023)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),";

b) nel comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola "Calabria" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 394/1991,".

Art. 2

(Modifica della l.r. n. 14/2023)

1. Alla legge regionale 14 aprile 2023, n. 14 (Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "parti di esse contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare" sono sostituite dalle seguenti: "specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti";

b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 è soppressa;

c) nel comma 5 dell'articolo 8, dopo le parole "gennaio 2002" sono inserite le seguenti: ", dal regolamento UE/2283/2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del



Consiglio regionale della Calabria

Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/1997 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione”;

d) nel comma 4 dell’articolo 9, è soppressa la seguente parola: “erboristico,”;

e) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 è soppressa;

f) alla fine del comma 4 dell’articolo 12 le parole: “, le guardie campestri e ogni altro agente appartenente a forze dell’ordine” sono sostituite dalle seguenti: “e le guardie campestri”.

Art. 3

(Modifica della l.r. n. 25/2020)

1. Nella lettera h) del comma 2 dell’articolo 5-bis, della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), dopo le parole: “specificità dei territori” sono inserite le seguenti: “, anche in riferimento alle connotazioni paesaggistiche individuate nel Quadro territoriale regionale paesaggistico,”.

Art. 4

(Modifica dell’articolo 6 della l.r. n. 28/2018)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi e istituzione del Registro regionale) è modificato come segue:

a) nella lettera d), sono sopresse le seguenti parole: “professionali, con specifica formazione nella comunicazione e consulenza”;

b) nella lettera h), le parole: “, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l’utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso del master specialistico in «Fisioterapia delle disfunzioni del pavimento pelvico»”;

c) nella lettera i), la parola: “clinica” è sostituita dalle seguenti: “in ambito clinico”;

d) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente: “l) ostetriche in possesso del master specialistico in «ostetricia nella riabilitazione del pavimento pelvico»”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5

(Modifica della l.r. n. 22/2023)

1. Alla legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: "ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente comma: "4. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico - forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge."

Art. 6

(Abrogazione di disposizioni delle leggi regionali n. 22/2010 e n. 5/2021)

1. Il comma 6-bis dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) è abrogato.

Art. 7

(Modifica della l.r. n. 8/2023)

1. L'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative) è così modificato:

a) nel comma 1:

1) dopo la parola "Calabria" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto dispone il d.lgs. n. 42/2004";



Consiglio regionale della Calabria

2) le parole: “il potenziamento” sono sostituite dalle seguenti: “la manutenzione”;

3) è soppressa la seguente parola: “proprio”;

4) dopo la parola “connesse” sono aggiunte le seguenti: “, in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico”;

b) nel secondo periodo del comma 4:

1) dopo le parole: “anche per” sono inserite le seguenti: “favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per”;

2) sono sopprese le seguenti parole: “su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività”;

c) nel comma 5, sono sopprese le seguenti parole: “e dei vigili del fuoco”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 61 della l.r. n. 19/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) sono sopprese le seguenti parole: “per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 23 della l.r. n. 45/2012)

1. Al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) le parole: “, purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal Piano paesaggistico regionale, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 10

(Modifica della l.r. n. 25/2023)

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente) è così modificata:

a) nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola: "26" sono inserite le seguenti: ", nonché del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa";

b) nell'articolo 11:

1) nel comma 2, dopo le parole: "26/2019" sono inserite le seguenti: ", nonché del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa";

2) nel comma 3, dopo la parola: "ANPAL" sono inserite le seguenti: "e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza";

c) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 dopo la parola: "ANPAL" sono inserite le seguenti: "e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza".

Art. 11

(Modifica della l.r. n. 36/2023)

1. Alla legge regionale 3 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo sono soppresse le seguenti parole: "e delle linee ad altissima tensione";

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 12

(Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. n. 37/2023)

1. L'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea) è abrogato.

Art. 13

(Modifica della l.r. n. 39/2023)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.";

b) dopo il comma 6 dell'articolo 30 è inserito il seguente: "6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n.152/2006.";

c) al comma 6 dell'articolo 37 le parole: "annualità 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025".

Art. 14

(Abrogazione dell'articolo 31 della l.r. n. 19/2009)

1. L'articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 15

(Misure per accelerare le procedure di selezione del personale)

1. Per le attività previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024), è autorizzata, per l'annualità 2023, una ulteriore spesa di euro 120.000,00 con allocazione alla Missione 01, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 16

(Misure a sostegno degli interventi in materia di forestazione)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cui alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria), lo stanziamento di cui al capitolo U0223321101 allocato alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023, è incrementato di euro 11.700.000,00.

Art. 17

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. n. 42/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) le parole da: "giugno" a "compenso" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2024".

Art. 18

(Disposizioni per il sostegno ai collegamenti aerei)

1. La Regione Calabria, gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica socie della Società di gestione aeroportuale degli aeroporti calabresi (SACAL S.p.a.) possono finanziare, nel limite delle risorse disponibili, la medesima società affinché operi in conformità al paragrafo 3.5 della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03), e coerentemente al piano industriale.



Consiglio regionale della Calabria

2. La Regione Calabria finanzia gli interventi di cui al comma 1 in favore di tutti i soci pubblici di SACAL S.p.A., anche per il tramite della società in house providing Fincalabra S.p.a., ferma restando la possibilità di contribuzione aggiuntiva di ciascun socio.

3. La competente articolazione amministrativa della Giunta regionale adotta tutti gli atti occorrenti all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, quantificati, per il periodo 2024–2026, nel limite massimo di euro 38.000.000,00, si provvede con le risorse della Programmazione nazionale Poc 2014–2020 – Azione 7.2.2 rese disponibili a seguito delle rimodulazioni del Programma di cui trattasi effettuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 542 del 6 ottobre 2023 e n. 549 del 13 ottobre 2023.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle attività previste dagli articoli 15 e 16, quantificati complessivamente in euro 11.820.000,00, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023–2025, annualità 2023.

3. La Giunta è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023–2025.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.